

ORIGINAL F

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE

In persona del Giudice Unico
Michela Tamagnone

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
N° 1872/11
Fasc. N° 36932/07
Cron. N° 1077/11
Pop. N° 3541

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.36932 /07 RG

Pendente tra

[redacted] elettivamente domiciliato in Torino, [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo
rappresenta e difende per delega in atti unitamente agli avv.ti A. Augusto
e [redacted] del Foro di Genova

Parte attrice

CONTRO

[redacted] spa, elettivamente domiciliata in Torino, [redacted]
[redacted], presso lo studio dell' avv. [redacted] che lo
rappresenta e difende delega in atti

Parte convenuta

CONCLUSIONI

Per parti attrici : come da fogli allegati

IL GIUDICE
Michela Tamagnone

DATO AVVISO IL
22 MAR. 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] spa esponendo di aver intrattenuto con quest'ultima -in precedenza con [redacted] spa, e con [redacted] spa, poi incorporate in [redacted] spa- due contratti di conto corrente con apertura di credito; che per entrambi i rapporti la convenuta aveva capitalizzato gli interessi passivi trimestralmente, e dunque applicando il principio anatocistico, ed aveva altresì indebitamente applicato la commissione di massimo scoperto e spese ulteriori: onde, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, domandava la restituzione degli importi indebitamente riscossi o ritenuti, con condanna della convenuta alla restituzione di un quantum indicato in n€ 161.557,64 od altra somma da accertarsi mediante CTU, ed ancora la condanna di controparte a "rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia" con condanna al risarcimento dei danni indicati in € 50.000,00.

Concludeva quindi come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nonché la prescrizione delle pretese attoree, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di controparte chiedendone il rigetto. Formulava altresì domanda riconvenzionale con riferimento a posizione debitoria gravante sull'attore in qualità di erede di [redacted].

Veniva disposta CTU contabile.

Depositato l'elaborato, e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

IL GIUDICE
Michela Tamagnone



La presente controversia concerne la fattispecie di c.d. anatocismo bancario, materia in relazione alla quale l'orientamento giurisprudenziale risulta ormai sostanzialmente univoco.

Va preliminarmente chiarito, peraltro, in punto eccezione di nullità dell'atto di citazione, che contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, in quest'ultimo risultano chiaramente individuabili tanto il *petitum*- nel presente caso anche quantificato- quanto la *causa petendi*, indicata nelle ragioni di illegittimità delle clausole asseritamente invalide intercorse tra le parti. Ne deriva la infondatezza della eccezione e la necessità di procedere all'esame del merito della controversia.



Sull'intervenuta prescrizione del diritto.

Parte convenuta ha preliminarmente eccepito la intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori, evidenziando che il termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui viene addebitato l'interesse e pertanto dal giorno in cui la banca incassa le somme, giacchè sarebbe da quel momento che il cliente avrebbe la facoltà di agire in ripetizione.

Si osserva sul punto, anzitutto, che l'orientamento giurisprudenziale sostanzialmente unanime è ormai concorde nel ritenere che l'esercizio del diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato in relazione a interessi anatocistici sia soggetto al termine di prescrizione decennale, dal momento che le contestazioni inerenti la nullità delle clausole anatocistiche attengono all'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nelle singole partite dell'estratto conto, e dunque alla normativa generale sui contratti, con la conseguenza che occorre far riferimento al termine ordinario prescrizionale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass., 11 settembre 1997 n. 8989; Trib. Milano, 4 luglio 2002; Trib. Lecce, 6 marzo 2006; Trib. Bari, 24 marzo 2007).

IL GIUDICE
Michela Tamagnone

18/05/2006

Appare quindi corretto ritenere che "la domanda di ripetizione della somme attribuite alla banca a titolo di anatocismo e commissione di massimo scoperto non sia soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2948n.4, bensì, trattandosi non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti, bensì di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c., al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c." (Trib. Monza, 7 aprile 2006).

Quanto al momento da cui decorre il termine prescrizione, vale al dire il *dies a quo*, ritiene questo giudice che l'assunto secondo cui esso decorrerebbe dal momento dell'addebito sul conto corrente sia infondato.

Ed invero, ancora l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sia di merito che di legittimità, cui si ritiene di aderire, fonda la tesi della decorrenza prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente sull'assunto per cui il relativo contratto è negozio unitario, da cui non può che derivare un unico rapporto, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi, risultando infatti la determinazione dei crediti e dei debiti tra le parti contraenti soltanto con l'individuazione del saldo finale (Cass., 9 aprile 1984 n. 2262; App. Lecce, 22 ottobre 2001; Trib. Napoli, 19 dicembre 2004; Trib. Lecce, 6 marzo 2006; trib. Lecce, 8 gennaio 2007).

Ne deriva che il correntista, in tal caso, potrà ripetere, entro il termine suddetto, ogni somma indebitamente corrisposta nel corso dell'intero rapporto di conto corrente, dunque anche vent'anni prima: peraltro, laddove l'istituto bancario, come gli è consentito, abbia eliminato la documentazione afferente al rapporto anteriore ai dieci anni, spetterà al correntista produrre in giudizio la documentazione anteriore, onde consentire l'accertamento in relazione ad eventuali interessi indebitamente corrisposti in detto periodo risalente.

Pertanto, occorre valutare se l'atto di citazione sia stato notificato nel termine di dieci anni dalla data di chiusura del rapporto: in

IL GIUDICE
Michela Tambanone

ipotesi di risposta affermativa, il buon diritto a ripetere l'indebito dovrà essere affermato, e l'indagine sulle somme corrisposte dovrà estendersi, nella CTU, a tutto il periodo contrattuale, compatibilmente con la documentazione ottenuta in giudizio.

In tali termini, infatti è stato posto il quesito al CTU che ha effettuato i propri calcoli a far data dall'inizio dei rapporti –in data 13 giugno 1994 quanto al conto aperto presso [REDACTED], ed in data 5 giugno 1992 quanto al conto aperto presso [REDACTED] sino alla data di estinzione dei conti – in data 14 aprile 2004 quanto al conto acceso presso [REDACTED] ed in data 19 gennaio 2005 quanto al conto acceso presso [REDACTED].

Sulla illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi.

E' ormai ben noto come, a far data dalla sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, emessa dal Supremo Collegio, sia stata ritenuta l'illegittimità delle clausole anatocistiche bancarie per contrasto con l'art. 1283 c.c.; come la Cassazione, in seguito abbia seguito il nuovo indirizzo pronunciandosi a più riprese in tal senso (Cass., 30 marzo 1999 n. 3096; Cass., 17 aprile 1999 n. 3845; Cass., 11 novembre 1999 n. 12507), affermando che tale prassi non è giustificata dall'esistenza di alcun preteso uso normativo, e come tale indirizzo sia stato ribadito anche successivamente, affermando la nullità delle pattuizioni anatocistiche ai contratti di conto corrente bancario per il periodo antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (Cass., 4 maggio 2001 n. 6263; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490).

E'parimenti ben noto come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, abbia sostanzialmente respinto il tentativo del legislatore di ritenere legittimo il sistema anatocistico, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3

IL GIUDICE
Michela Tomalmonone

d.lgs. 325/1999, nella parte in cui stabiliva che le clausole contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della citata delibera CICR - 22 aprile 2000- fossero valide ed efficaci .

La pronuncia delle SU n. 21095 del 4 novembre 2004, si è infine pronunciata nuovamente sul tema, affermando la rilevanza d'ufficio della nullità e l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo antecedente alle pronunce della primavera del 1999., vale a dire che è stato affermato il principio della illegittimità dell'anatocismo anche per il passato.

Apposa è stata, poi, la questione relativa alla pretesa legittimazione della capitalizzazione annuale o semestrale.

Non sono mancate pronunce di stampo diverso (Trib. Roma, 8 ottobre 2004) vale a dire che riconoscevano la legittimità della capitalizzazione annuale.

Ritiene tuttavia questo giudice, ancora aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (Trib. Pescara, 18 novembre 2005; Trib. Napoli, 19 dicembre 2004) che debba affermarsi l'illegittimità di qualsivoglia capitalizzazione, quand'anche effettuata con periodicità diversa da quella trimestrale .

In altri termini, deve affermarsi che nessuna capitalizzazione sia possibile, e, durante tutto il rapporto, gli interessi debbano essere conteggiati separatamente al capitale , onde evitare che, alla chiusura periodica del conto , possano prodursi effetti anatocistici attraverso l'applicazione di interessi su un importo che sarebbe già comprensivo di tali oneri.

Detto assunto si fonda sulla natura imperativa del disposto ex art. 1283 c.c., che non consente in alcun modo la deroga: invero, l'obbligazione di interessi non può essere considerata alla stessa stregua delle obbligazioni pecuniarie , ex art. 1284 c.c., poiché al contrario riveste natura accessoria che non muta nemmeno in caso di estinzione dell'obbligazione principale: il debito di interessi, quindi, non può produrre ulteriori interessi così come invece il

IL GIUDICE
Michela Tamagnone

legislatore ha previsto all'art. 1282 c.c. per ogni credito liquido ed esigibile, e dunque, in genere, per le obbligazioni pecuniarie, giacchè è proprio quanto disposto nel successivo art. 1283 c.c. a caratterizzare la *species* dell'obbligazione di interessi rispetto al *genus* dell'obbligazione pecuniaria.

Da quanto esposto deve concludersi nel senso che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR, nessuna capitalizzazione deve ritenersi consentita.

Quanto al periodo successivo, dovrà essere provato dall'Istituto bancario che le modifiche contrattuali siano state conseguenti ad un vero e proprio accordo delle parti, o quantomeno che di esse sia stata fornita opportuna comunicazione scritta (art. 7 delibera: *"le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 2 luglio (...) Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000"*): in tal caso, la capitalizzazione trimestrale potrà trovare applicazione alla luce del criterio ivi indicato, vale a dire nel senso che l'accredito e l'addebito siano stabiliti con la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2 della delibera).

Va quindi sottolineato che l'entrata in vigore della delibera non è, di per sé, sufficiente a determinare la validità della capitalizzazione periodica, bensì è necessario che sia provata - evidentemente dall'istituto bancario - la comunicazione nei termini previsti nella delibera stessa, pena la persistente inapplicabilità della capitalizzazione medesima.

IL GIUDICE
Michela Tamaoni

Ciò per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, con riferimento a contratti stipulati in un momento antecedente.

Per i contratti stipulati successivamente, la capitalizzazione deve ritenersi consentita qualora nei contratti sia contenuta la clausola specificamente approvata per iscritto a pena di inefficacia (art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000)- che indichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato e, nel caso sia contenuta una capitalizzazione infrannuale *"il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"*, nonché, ancora, che sia rispettato il suddetto principio di reciprocità, vale a dire l'identità di periodicità di capitalizzazione trimestrale tra interessi a debito ed a credito all'interno dello stesso contatto di conto corrente: in caso contrario, la clausola contrattuale dovrà essere ritenuta nulla, e, ancora, nessuna capitalizzazione potrà aver luogo.

Ne deriva che il quesito al CTU andrebbe formulato nel senso del conteggio della eventuale capitalizzazione -posto la sussistenza di un accordo in tal senso ovvero il dimostrato rispetto degli oneri stabiliti a carico della banca in punto comunicazione e approvazione- a far data dall'1 luglio 2000, data di entrata in vigore della delibera, sino alla data della domanda.

Nel caso di specie, tuttavia, la banca convenuta non ha provato né un intervenuto accordo, né la effettuazione delle comunicazioni nelle forme e modalità previste dalla normativa: con la conseguenza che i conteggi volti alla espunzione della capitalizzazione dovranno decorrere dall'inizio del rapporto sino alla data di chiusura dello stesso, prescindendo dal contenuto della delibera CICR, che nel caso in esame risulta inapplicabile.

IL GIUDICE
Michela Tamagnone


Sul tasso di interesse.

Posta la esclusione della capitalizzazione nei termini testè riportati , deve essere esaminata la problematica relativa al tasso di interesse applicabile.

Rileva questo giudicante che tre sono le possibili ipotesi di tasso di interesse applicabile:

- a) il tasso stabilito dal contratto bancario, vale a dire quello contrattualmente stabilito con l'istituto bancario;
- b) il tasso legale, indicato dall'art. 1284 c.c. ;
- c) il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 Testo Unico Bancario, che sancisce come *"in caso di inosservanza del comma 4, nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto"*. Il comma 6 dell'art. 117 T.U.B. sancisce che *"sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*.

Quanto al primo, il tasso stabilito nel contratto bancario, andrà quindi ritenuto applicabile solo se espressamente convenuto per scritto, con precisa indicazione numerica. Invero, la prassi della determinazione del tasso debitore e degli ulteriori oneri e commissioni attraverso un generico rinvio ai c.d. usi piazza , e cioè a quanto generalmente praticato dagli istituti di credito in una zona determinata, appariva in palese contrasto con i principi di trasparenza e tutela del consumatore, e violava altresì quanto disposto dal codice civile (art. 1346 c.c.) in tema di determinabilità

IL GIUDICE
Michele Tardavone

dell'oggetto del contratto con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. – e di determinazione per iscritto, ex art. 1284 c.c. del tasso di interesse ultralegale.

Il TU bancario, come detto, sancisce la nullità di dette clausole determinando il tasso di interesse da applicarsi in caso di violazione: onde, a far data dall'entrata in vigore del suddetto TU, sussiste una precisa indicazione normativa del tasso applicabile in caso di nullità della clausola contrattuale.

Peraltro, ancorché il d. lgs. 385/03 sia irretroattivo ex art. 161, tuttavia il codice civile, sin dal 1942, ha stabilito all'art. 1284 c.c. la necessità di forma scritta per la determinazione dell'interesse ultralegale, e, all'art. 1346 c.c., la necessaria determinabilità dell'oggetto del contratto.

Appare dunque assolutamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che afferma la nullità delle clausole di rinvio agli usi piazza quand'anche sia contenuta nei contratti stipulati anteriormente al 1992 (Cass., 23 giugno 1998 n. 6247; Cass., 28 marzo 2002 n. 4490; Cass., 23 settembre 2002, n. 13823).

Dalla corretta applicazione dei principi esposti, discende che :

α) qualora nel contratto sia espressamente e specificamente indicato il tasso di interessi, esso dovrà trovare applicazione in quanto pienamente valido ed efficace;

β) fino al momento dell'entrata in vigore del TU bancario, nell'ipotesi di clausola che per determinare il tasso di interesse faccia rinvio ai c.d. *usi piazza*, andrà applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.;

γ) successivamente all'entrata in vigore del TU bancario, nel caso di clausola nulla per rinvio ai c.d. *usi piazza* dovrà trovare applicazione il tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti (art. 117 settimo comma lett. a)

Nel caso di specie, non risultando alcuna pattuizione contrattuale tra le parti in ordine ai tassi di interesse, è stato calcolato il tasso

IL GIUDICE
Michele Tanzi
Michele Tanzi

legale sino alla data di entrata in vigore del TUB , e, a partire da quest'ultima data, il tasso ex art. 117 TUB (cfr. CTU in atti).

L'applicabilità dell'art. 1194 c.c.

La convenuta ha affermato che sarebbe, comunque, applicabile il disposto ex art. 1194 c.c., secondo cui *"il debitore non può imputare il pagamento al capitale , piuttosto che agli interessi e alle spese , senza il consenso del creditore . Il Pagamento fatto in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi"*.

Ha citato, sul punto, una pronuncia della Corte d'Appello di Torino, che, oltre ad ammettere l'anatocismo in quanto fondato su pregressi usi normativi -il che, come detto, già non appare condivisibile a questo giudice- ha altresì sostenuto che *"non si ravvisa motivo per ritenere non pertinente il menzionato art. 1194 c.c"*.

Ritiene questo giudicante che detto orientamento non sia corretto. Ed invero, da un lato applicando l'art. 1194 c.c. non maturerebbe alcun anatocismo-dal momento che il debito da interessi verrebbe immediatamente estinto- il che contrasta specificamente con quanto statuito dalla S.U., che hanno individuato nel contenuto delle clausole contrattuali di cui si discute proprio la fattispecie degli interessi anatocistici stabiliti in violazione dell'art. 1283 c.c.; dall'altro, la stessa Corte d'Appello di Torino, in altre pronunce (marzo 2007; 7 agosto 2007 n. 1297) ha mutato orientamento, osservando come *"atteso che il criterio stabilito dall'art. 1194 c.c., pure contenendo criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale....presuppone, ovviamente , per la sua*

IL GIUDICE
Michela Faragnone

applicabilità, la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: il che non si verifica nel conto corrente bancario, atteso che le reciproche rimesse, consistenti in operazioni di prelievo e di versamento, in esecuzione di un unico regolamento negoziale, non individuano un credito certo liquido ed esigibile fino alla chiusura del conto, distinguibile per linea capitale ed interessi, cui poter applicare il criterio in esame”.

La commissione di massimo scoperto.

Sul punto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui la cms si concreta in un aumento non pattuito –e in quanto tale non dovuto- del costo effettivo della liquidità disponibile, e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato, onde deve essere considerata nulla.

In altre parole, poiché la cms rappresenta il corrispettivo della liquidità disponibile presso l'istituto di credito prescelto, essa costituisce, nel momento in cui viene calcolata sulla somma massima utilizzata anziché su quella affidata o residua, un mezzo per addebitare ulteriori interessi corrispettivi, onde è nulla per mancanza di causa (Trib. Milano, 29 giugno 2002; Trib. Monza, 13 giugno 2007).

Già il decreto Bersani *bis* (d. l. 7/2007) del resto, aveva espressamente abolito la cms, e, del resto, normalmente il rinvio effettuato ai c.d. *usi piazza* è suscettibile dei medesimi rilievi di nullità già espressi in materia di determinazione degli interessi, dal momento che detto rinvio non soddisfa i presupposti della determinazione *per relationem*, poiché i criteri non sono prestabiliti, né obiettivamente individuabili (Cass., 23 settembre 2002, n. 13823), onde in tale ipotesi la clausola risulta

IL GIUDICE
Michele Tamagnone

ulteriormente nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 comma 2 c.c.

Ne deriva la assoluta non debenza delle somme trattenute a tale titolo dalla banca, che dovranno esser restituite al correntista.

L'applicazione dei suddetti criteri alla fattispecie in oggetto.

La CTU esperita in corso di causa, applicando i citati criteri come da quesito, ha dunque concluso nel senso che con riferimento al conto corrente n. 317529/01/36 acceso presso [REDACTED] il saldo a credito dell'odierno attore risultava essere, al momento della chiusura del rapporto, pari a complessivi € 49.103,23; quanto al conto corrente n. 13440/59 acceso presso [REDACTED] saldo a credito del correntista, al momento della chiusura, era pari ad € 45.795,79. Il CTU ha altresì chiarito, con riferimento alla espressa domanda attrice relativamente all'asserito superamento del c.d. tasso soglia, che mai furono applicati tassi di interesse che eccedessero la soglia prevista dalla legge antiusura (cfr. pag. 23 CTU).

Ne deriva che la domanda formulata dal [REDACTED] dovrà trovare accoglimento solo nella misura determinata nella Consulenza, debitamente ed adeguatamente motivata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 94.899,02 maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

IL GIUDICE
Michele Tamagnone

La pretesa sussistenza di un controcredito di [REDACTED] soa per violazione dei doveri di correttezza e buona fede di controparte.

Tale assunto di parte convenuta risulta del tutto generico, nonché sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, concretandosi in una vaga doglianza relativa ad una responsabilità della attrice conseguente all'aver "taciuto alla banca la presenza di una ipotetica causa di parziale dei contratti".

Nessun rilievo, in tal senso, appare sostenibile nei confronti di srl Immagine, con conseguente rigetto della domanda subordinata avanzata dalla convenuta.

La domanda relativa agli asseriti danni da segnalazione alla Centrale Rischi.

Ritiene questo giudice che detta domanda formulata dal [REDACTED] sia del tutto destituita di supporto probatorio, non avendo l'attore neppure indicato quali asseriti danni gli sarebbero derivati da detto comportamento della convenuta: essa pertanto dovrà essere respinta,

La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

Rileva questo giudice che la convenuta ha formulato detta domanda offrendo quale supporto probatorio il mero certificato di morte di [REDACTED] già "vedova di [REDACTED] limitandosi ad affermare nelle proprie conclusioni che l'attore sarebbe "erede" della stessa. Siffatta documentazione, tuttavia, non appare sufficiente a dimostrare in capo al [REDACTED] la qualità, appunto di erede, né si può intendere se egli abbia accettato, e come, l'eredità della madre [REDACTED] o se sussistano altri eredi.

La domanda, pertanto, risulta destituita di sufficiente supporto probatorio e come tale dovrà essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

IL GIUDICE
Michele Tamagnone

PQM

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE le domande formulate da
[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] spa, e per

l'effetto

DICHIARA la nullità della clausola del contratto di conto corrente di cui è causa, nella parte relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi e nelle parti relative alla determinazione degli interessi ultralegali;

DICHIARA l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al rapporto contrattuale suddetto;

DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 94.899,02 maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

RESPINGE ogni altra domanda formulata da entrambe le parti;

CONDANNA [REDACTED] spa a rifondere a [REDACTED]

[REDACTED] le spese del presente procedimento, liquidate in 10.654,35 8 di cui € 3.179,99 per diritti, € 15,00 per esposti ed il resto per onorari) oltre Iva, Cpa e 12,5% come per legge.

Così deciso in Torino in data 28 febbraio 2011

Il Giudice
IL GIUDICE
Michela Tamagnone

Depositato in Cancelleria
22 MAR. 2011
Torino,
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Carmelina MATARAZZO

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Carmelina MATARAZZO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
ESTENSORE IN ORIGINALE
SENZA NECESSITA' DI COPIA
E COLLAZIONE IN DATA 02-03-2011

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Carmelina MATARAZZO